

DAL 2023 SARÀ POSSIBILE DISTRIBUIRE UTILI NELLE SSD

di SALVO SPINELLA

Dal primo gennaio 2023, salvo proroghe dell'ultimo minuto e fatta eccezione per gli articoli 10, 39 e 40 già in vigore dal primo gennaio 2022, entra in vigore, il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 in attuazione della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, contenute nell'articolo 5 della legge n. 86/2019.

L'articolo 8 del D.Lgs affronta il tema del divieto della destinazione degli utili e degli avanzi nelle associazioni e società sportive dilettantistiche precisando, al comma 1, che gli eventuali utili ed avanzi di gestione debbano essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente sportivo confermando che le ASD e SSD possono produrre utili o avanzi di gestione. Nel medesimo articolo, pur affermando il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, viene introdotta l'eccezione della possibilità della distribuzione, entro i limiti di seguito descritti, nelle Società Sportive Dilettantistiche costituite nelle forme di società di capitali di cui al Libro V, Titoli V, del codice civile.

In particolare la norma prevede che gli enti dilettantistici, nella forma giuridica di Società Sportiva Dilettantistica a R.L. (SSD a r.l.), possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle vari-

azioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massi-

mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Sempre nelle medesime Società viene adesso ammesso il rimborso, al socio che recede, del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui sopra. Con le modifiche apportate all'articolo 8 dal D.Lgs n. 163 del 5 ottobre 2022, inoltre, il limite della distribuzione di utili o avanzi o di rimborso della quota, di cui sopra viene è elevato fino all'ottanta

per cento rispetto a quanto descritto se ciò riguarda società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietarie, conduttrici o concessionarie. L'applicazione di quest'ultima misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Nulla viene previsto dall'articolo 8 in merito alla possibilità della cessione delle quote nelle società di cui sopra ed al relativo valore. È auspicabile in tal senso un intervento legislativo che possa prevedere nel medesimo articolo anche l'ipotesi della cessione di quote o azione tra soci delle società sportive dilettantistiche alle stesse condizioni e valori ammessi per il recesso dei soci dallo stesso articolo 8.



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria

